



Romagna Acque

Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì – FC – tel. 054338411 fax 05433800

mail@romagnacque.it - mail@pec.romagnacque.it

www.romagnacque.it

R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC

CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90

SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001



A

Ravenna Holding S.p.A.

VIA TRIESTE N. 90/A

48122 RAVENNA

Invio per PEC / e mail:

ravennaholding@legalmail.it;

mledda@ravennaholdingspa.it

In riscontro alla Vs. richiesta di precisazioni in merito al rilievo contenuto nel paragrafo 11.9.2. della deliberazione Sezione controllo Emilia-Romagna n. 131 dell'8 giugno 2021, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2017-2021 Comune di Ravenna, si partecipa quanto segue.

Il Comune di Cattolica, in qualità di socio pubblico di Romagna Acque, è attualmente titolare di complessive n. 11.643 azioni di cui n. 11.007 gravate da pegno (nei termini di seguito illustrati) e n. 636 libere da ogni vincolo e nella piena disponibilità dell'ente.

Nel corso del 1998, il Comune di Cattolica, ha costituito in pegno a favore della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (ora divenuta Credit Agricole Cariparma S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione) un totale di n. 11.007, per il valore nominale di euro 5.684.675,22, con rinuncia da parte del creditore pignoratizio al diritto di voto ex art. 2352 c.c..

A seguito della notificazione dell'avvenuta costituzione del citato diritto di pegno ad opera del creditore pignoratizio, la Società – sempre nel corso del 1998 – ha provveduto alla relativa annotazione nel Libro soci, specificando l'intervenuta rinuncia da parte del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto di voto, il quale spetta esclusivamente all'Ente socio, unico soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea.

Si precisa che il suddetto diritto reale di garanzia è stato costituito dal Comune di Cattolica nel 1998 nella vigenza dello Statuto sociale adottato nel 1994 nell'ambito della trasformazione del "Consorzio acque per le province di Forlì e Ravenna" in Società per azioni a prevalente capitale pubblico, avvenuta il 15 marzo 1994 ai sensi della L.142/1990. Il predetto Statuto si limitava esclusivamente a prescrivere che la quota di partecipazione degli Enti pubblici locali non avrebbe potuto essere inferiore al 60% del complessivo capitale sociale e nulla stabiliva in merito alle possibilità/limitazioni di costituzione in

pegno delle azioni rappresentanti la partecipazione sociale, trovando quindi applicazione la disciplina di diritto comune.

Ne consegue, dunque, che il patto sociale non è stato disatteso dal Comune di Cattolica, né alcuna obiezione avrebbe potuto essere in tal senso mossa né da parte della Società, né da parte degli altri Enti pubblici soci.

L' art. 8, comma 7, del vigente Statuto della Società non consente di costituire pegni sulle azioni, tale disposizione tuttavia è frutto di modifiche statutarie intervenute successivamente all'avvenuta costituzione del diritto di pegno sulle azioni di proprietà del Comune di Cattolica.

In data 6 dicembre 2017, prima dell'intervenuta fusione per incorporazione in Crédit Agricole Cariparma S.p.A., la Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. ha ceduto il credito garantito a favore del Fondo Berenice SPV S.r.l. (mediante atto di cessione di crediti pro soluto ex artt. 1, 4 e 7, l. 30 aprile 1990 n. 130, dalla Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., G.U.R.I. n. 148 del 16.12.2017).

Tanto precisato, si rileva come la rinuncia al diritto di voto da parte dell'originario creditore pignoratizio esclude in radice il rischio che il soggetto privato (titolare del credito garantito) possa esercitare una qualsivoglia influenza sulla definizione degli obiettivi strategici e sull'assunzione delle decisioni che attengono alla vita sociale di Romagna Acque ovvero, a maggior ragione, che lo stesso possa esercitare un controllo o un potere di veto in relazione alle scelte della medesima Società.

Posta la suddetta limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2791 c.c., al creditore pignoratizio spetta esclusivamente il diritto al pagamento dei dividendi e dell'eventuale distribuzione di riserve (in attuazione di quanto di volta in volta deliberato in merito dall'Assemblea dei soci, adunanza alla quale il creditore pignoratizio non è legittimato ad intervenire).

A tal proposito si specifica che la costituzione del diritto di pegno non determina ex se il trasferimento della proprietà delle azioni. Trattandosi di un diritto reale di garanzia, lo stesso non comporta il subingresso del creditore pignoratizio all'interno della compagine sociale.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti



Il Presidente
Dott. Tonino Bernabé